

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2061)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 13 giugno 1962 (V. Stampato n. 2604)*

**d'iniziativa dei deputati VILLA Ruggero, GUERRIERI Filippo, SCARASCIA,  
CHIATANTE, BACCELLI, FORNALE, LEONE Raffaele, LUCCHESI e ARMOSINO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 giugno 1962*

**Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani,  
ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958 e 1959**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente negli anni 1958 e 1959, possono essere, nei limiti dei posti previsti per grado dalla tabella annessa all'articolo 12 della legge 5 luglio 1952, n. 989, trasferiti a domanda nel ruolo naviganti speciale.

#### Art. 2.

La domanda di trasferimento deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e con l'anzianità acquisiti alla data della entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale in applicazione della presente legge non potranno conseguire avanzamento con effetto anteriore alla data del loro trasferimento.